

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

FORNITURA DI

lastre prefabbricate destinate ad interventi di manutenzione straordinaria della rete irrigua terziaria di competenza del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi per 36 mesi - Zona Villoresi Est e Ovest

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG) _____

Contratto A misura

Importo della fornitura a base di gara € _____

Oneri della Sicurezza € 0,00

**IMPORTO MASSIMO
CONTRATTUALE** € _____

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Andrea Ferrari

CONTRATTO D'APPALTO

Tra

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 1 del 13 gennaio 2018;

e

_____, con sede in _____, _____, _____, C.F. e P. IVA _____, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante _____, C.F. _____, di seguito anche "Appaltatore";

PREMESSO

- a) Che con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/__ il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha indetto la procedura per la fornitura di cui all'oggetto;
- b) Che tale procedura è stata svolta mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- c) Che, in data __/__/__ il Consorzio ha avviato la procedura di scelta del contraente sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- d) Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/__ il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'Appaltatore, per un importo pari a € _____ (euro _____/__) IVA esclusa:

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

a. Le premesse narrative, la richiesta di preventivo, la documentazione tecnica, l'offerta dall'Appaltatore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto, così come descritto nei documenti posti a base dell'affidamento, che l'appaltatore dichiara di conoscere e facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, per la fornitura dei seguenti elementi:

- I. Lastre "Tipo A" (così come descritte nella documentazione tecnica)
2. Le lastre di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere complete di tutte le certificazioni e le dichiarazioni di conformità necessarie.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3 - Importo dell'appalto

1. Il corrispettivo massimo, comprensivo di ogni onere, del presente contratto è fissato in complessivi Euro _____ oltre IVA.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla richiesta di preventivo e dei documenti facenti parte integrante della procedura che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato interamente "a Misura"; il Consorzio procederà a liquidare all'Appaltatore solo le forniture, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di affidamento.

4. L'importo massimo contrattuale non è da intendersi quale minimo garantito. Saranno devolute all'Appaltatore le sole forniture effettivamente prestate sulla base del listino prezzi presentato in fase di affidamento.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: _____.

Art. 4 - Durata e luogo di esecuzione del contratto

1. Il contratto ha durata di 36 mesi a partire dalla stipula dello stesso.
2. Il trasporto del materiale di cui al precedente comma dovrà avvenire presso la sede di Parabiago del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in via Buonarroti 4 - 20015 Parabiago (MI)/ e/o presso la sede consortile della zona Villoresi Est sita in via Villoresi - 20867 Caponago (MB), a seconda delle richieste della stazione appaltante.
3. A seguito di richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto o di suo delegato, anche trasmessa a mezzo mail, l'Appaltatore dovrà consegnare i quantitativi di forniture di volta in volta richiesti entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta citata.
4. Il caso di mancato rispetto delle scadenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Organizzazione e modalità di erogazione della fornitura

1. L'Appaltatore deve eseguire le obbligazioni derivanti del presente contratto nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle modalità e delle tempistiche indicate nella documentazione posta a base di gara, nonché con la massima accuratezza e a perfetta regola d'arte.

Art. 6 - Pagamenti

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi provvederà ai pagamenti a 30 giorni data fattura, a seguito di ogni consegna, previa verifica dei prezzi unitari praticati dall'Appaltatore con quanto offerto dallo stesso in sede di gara.

2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali.
3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso _____ avente codice IBAN _____ su cui è/sono abilitati/o ad operare:

- _____;

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG e gli estremi della determina di approvazione dell'incarico.

Art. 7 - Ritardi e penali

1. L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni secondo la tempistica descritta negli elaborati di gara e riportata all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell'attività, ritenuto ingiustificato dal Consorzio, verrà applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate all'art. 3. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, dell'eventuale ulteriore danno patito dal Consorzio.
3. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

1. I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, è possibile richiedere una variazione dei prezzi solo nel caso in cui vi è un aumento o diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.
3. In tal caso la stazione appaltante liquiderà all'appaltatore l'80 per cento della percentuale di aumento superiore al 5 per cento.
4. Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L'appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 – garanzia definitiva

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____ per un importo pari al _____ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 117 comma 8 del d.lgs. 50/2016.

Art. 10 – Certificato di verifica del contratto

1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec., ovvero dal Rup entro il termine perentorio di sei mesi dalla consegna della fornitura, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'espletamento della fornitura la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura a quanto richiesto in sede di affidamento.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 11 – Cessione del contratto

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.

Art. 12 – Modifica del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.
2. Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo l'avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.
3. È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:
 - a) la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale:
 - I. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - II. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi
 - b) sono sopravvenute modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione

appaltante

c) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - II. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
 - III. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
4. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Consorzio può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
- g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del

primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore

h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti
3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

Art. 14 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 15 - Definizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

Art.16 – Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.

Art. 17 – Trasparenza e tracciabilità

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
 - a) Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
 - b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)»>>.

- c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55»>>.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:

- a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun

subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

6. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostantiva all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
10. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 18 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 19 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Art. 20 – Trattamento dei dati

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio verrà a conoscenza a seguito dell'affidamento dell'incarico alla stessa sono trattati dall'Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore– per l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l'adempimento delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è

dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, www.etvilloresi.it – pagina Privacy.

Art. 21 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 22 – Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE
